



**Comune di Novate Milanese
Provincia di Milano**

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 24/07/2025

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Sindaco e Assessore all'urbanistica:

Avv. Gian Maria Palladino

Gruppo di lavoro dell' A.C.:

Geom. Caterina Caputo

Dr. Andrea Passerini

Maria Grazia Guglielmino

Direzione:

Arch. Gabriella Oldani

Dirigente Area Gestione e Sviluppo del Territorio

Comune di Novate Milanese

Professionista incaricato della stesura del RE:

Arch. Fabrizio Monza

Contributo:



POLITECNICO
MILANO 1863

Dipartimento DABC - Politecnico di Milano

Prof. Arch. Federico Acuto Prof.

Arch. Tomaso Monestiroli

responsabili scientifici degli

Studi preparatori finalizzati alla predisposizione della variante generale del PGT.

Le competenze e ruolo della Commissione per il Paesaggio (art. 81 LR 12/05 ed s.m.i.) sono definite come segue:

a) Competenze

La Commissione per il paesaggio è l'organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in relazione alle competenze attribuite dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

I pareri si riferiscono a:

- al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 e del d.p.r. 13 febbraio 2017, n. 31, di competenza dell'ente presso il quale è istituita;
- al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8, della medesima legge;
- al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del Piano Paesaggistico Regionale vigente;
- in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali;

Il Responsabile del Settore, può sottoporre a parere:

- procedimenti per i quali ritiene che gli interventi, comprese le opere pubbliche, proposti incidano sull'aspetto esteriore dei luoghi, ancorché il relativo esame di impatto paesaggistico sia stato dichiarato inferiore alla soglia di rilevanza;
- sulle pratiche edilizie conseguenti a piani attuativi, comunque denominati, approvati sulla scorta di esame di impatto paesistico superiore alla soglia di rilevanza.

b) Composizione

- La Commissione è composta dal Dirigente dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio o da suo delegato, senza diritto di voto e da altri N. 5 (cinque) membri aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella progettazione architettonica e nella tutela paesaggistico-ambientale;
- I membri della Commissione debbono avere ciascuno uno specifico profilo professionale ovvero essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione della città e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali;
- I componenti devono aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate che dovrà risultare da specifico curriculum;
- Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della progettazione architettonica, tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici;
- La scelta dei membri della Commissione avviene sulla base delle candidature pervenute e alla comparazione dei curricula professionali presentati, valutato il titolo di studio, l'esperienza maturata, la professionalità ed il livello di specializzazione raggiunti e le conoscenze anche interdisciplinari acquisite.

- I componenti della Commissione per il paesaggio, potranno essere scelti anche tra i funzionari dipendenti dell'Ente, purché in possesso dei requisiti sopra formulati.
- In base alle disposizioni del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in sintonia con il punto 5.5 dei criteri di cui alla d.g.r n. 2727 del 22 dicembre 2011, a seguito di stipula di apposita convenzione, la Commissione del Paesaggio può essere istituita in maniera consorziata tra Comuni, Unione dei Comuni o tra Comuni ed altri Enti sovracomunali (Comunità Montane, Enti gestori dei Parchi, Province). Tali convenzioni dovranno chiaramente indicare i rapporti tra i diversi Enti anche relativamente alle competenze attribuite, alla composizione, nomina e durata della Commissione stessa.
- Qualora la sussistenza dei requisiti previsti per la Commissione del Paesaggio Comunale non sia verificata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 80, comma 9, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, le medesime funzioni amministrative della Commissione del Paesaggio sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, dagli enti gestori di Parco Regionale, dalle comunità montane, nonché dalla Città metropolitana di Milano o dalle Province per i restanti territori. I Comuni e le Unioni di Comuni privi delle Commissioni per il Paesaggio, in un'ottica di collaborazione tra enti, comunicano all'ente sovraordinato l'assenza dei suddetti requisiti e concordano con il medesimo rapporti e tempistiche al fine del corretto espletamento delle pratiche.

c) Nomina

- La nomina dei membri effettivi della Commissione è effettuata dalla Giunta Comunale sulla base della comparazione e valutazione dei titoli di studio e dei curricula dei candidati che hanno presentato domanda.
- Con il suddetto atto viene anche designato il Presidente della Commissione e può essere indicata, eventualmente, una lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.
- Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che si trovano in situazione di conflitto di interesse con il Comune di Novate Milanese, nonché nelle condizioni previste dalle norme del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare:
 - a. Sindaco, Consigliere e Assessore del Comune di Novate Milanese;
 - b. coloro che prestano attività di consulenza e/o di collaborazione per il Comune di Novate Milanese;
 - c. coloro che prestano opere e servizi, ovvero coloro che sono titolari di incarichi, anche se di carattere non continuativo presso aziende cui partecipi il comune stesso, oppure imprese o società delle quali siano amministratori o soci il Sindaco o membri del Consiglio e della Giunta comunale di Novate Milanese;
 - d. coloro che hanno, o hanno avuto negli ultimi cinque anni, contenziosi in materia civile, penale o amministrativa nei confronti del Comune di Novate Milanese;
 - e. soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla commissione per il paesaggio.
- Non possono altresì essere nominati membri della Commissione Comunale per il Paesaggio i dipendenti dell'Ente che svolgano anche funzioni in materia edilizia ed urbanistica.
- La nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio deve avvenire a seguito di espletamento di procedura con evidenza pubblica, tramite avviso all'Albo Pretorio per un tempo minimo di quindici giorni, e sui siti web dell'Ente, al fine di garantire la massima diffusione, la correttezza e la trasparenza dei provvedimenti amministrativi;
- I membri della Commissione per il Paesaggio sono nominati, con provvedimento dell'ente territorialmente competente sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti indicati al

paragrafo precedente ed a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate.

- Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti, rispetto a quanto previsto dai presenti criteri.

d) Convocazione

- La Commissione è convocata in presenza per la valutazione dei progetti da valutare; in via ordinaria viene convocata una volta al mese e in via straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, allegando l'ordine del giorno che deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare.
- E' ammessa la convocazione in modalità da remoto solo in via eccezionale e per documentati motivi, di cui deve esserne dato atto nel verbale della riunione.
- L'invio della convocazione è effettuato preferibilmente a mezzo posta elettronica o lettera almeno 5 (cinque) giorni consecutivi prima della seduta; la documentazione relativa ai progetti posti in discussione può essere disponibile in visione, previo appuntamento, presso lo Sportello Unico Edilizia ai componenti della Commissione almeno 3 (tre) giorni prima della seduta.
- Il termine di invio della convocazione di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente, e comunque, non può essere inferiore a 2 (due) giorni lavorativi.

e) Validità delle sedute

- Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa, ovvero di tre membri compreso il Presidente o suo delegato in qualità di Vice Presidente.
- La commissione esprime il parere obbligatorio di cui alla precedente lettera a) del presente articolo, a maggioranza dei componenti presenti, in caso di parità il voto del Presidente è determinante.
- I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento, poiché relativo ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso, a pena di decadimento dall'incarico che avverrà a seguito di formale contestazione da parte del Dirigente dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio;
- Le sedute della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista, o il funzionario responsabile e/o l'Assessore competente - in caso di opera pubblica se ritenuto opportuno o necessario.

f) Attività di segreteria della Commissione

- Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dell'Ente.
- La segreteria cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche e predispose la documentazione relativa ai progetti in discussione mettendola a disposizione dei componenti la Commissione.
- Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
- Il verbale e gli elaborati progettuali sono sottoscritti dal Presidente della Commissione o da suo delegato in qualità di Vice Presidente e dai commissari e dal Segretario della stessa, con firma al termine di ogni seduta.

- Le funzioni di Segretario sono svolte dal soggetto individuato, il quale non ha diritto di voto.

g) *Termini per l'espressione del parere*

- La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.
- La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttorio redatta dalla struttura tecnica o dalla professionalità all'uopo individuata dall'Ente.
- La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, richiedere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.

h) *Criteri per l'espressione del parere*

- La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio e con particolare riguardo alle linee guida in merito disposte dalla Regione Lombardia;
- La Commissione valuta gli interventi proposti in relazione:
 - a. alla congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica;
 - b. al corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nelle disposizioni di legge e negli strumenti e regolamenti regionali, provinciali e comunali;
 - c. coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con i criteri e le misure prescrittive contenute negli strumenti e regolamenti regionali, provinciali e comunali.
- E' facoltà della Commissione redigere un documento esplicativo che illustri ai cittadini e ai professionisti, in maniera chiara ed esaustiva, i criteri con cui vengono espressi dalla Commissione Paesaggio i giudizi sui progetti, anche in relazione ai valori del paesaggio novatese e lombardo.

h) *Durata della Commissione e sostituzione dei componenti*

- I componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio durano in carica per il periodo di ogni mandato elettorale e al massimo 5 cinque anni decorrenti dalla data della nomina e comunque sino all'insediamento della nuova Commissione ma non oltre il 31 dicembre dell'anno di fine mandato come da disposizioni regionali dell'applicativo MAPEL.
- In caso di rinuncia, decadenza, dimissioni o impedimento permanente di uno dei componenti prima della scadenza, il Sindaco, provvede alla sua sostituzione attingendo dalle candidature presentate previa verifica dei requisiti richiesti nel precedente punto. Il componente così nominato rimane in carica fino alla scadenza dell'incarico del soggetto sostituito.
- I membri della Commissione del Paesaggio possono rimanere in carica al massimo per due mandati consecutivi.
- Al cambio di Amministrazione, il rinnovo della Commissione Paesaggio deve avvenire tempestivamente, entro sei mesi dall'insediamento della nuova Giunta Comunale. La Commissione del Paesaggio precedente rimane comunque in carica fino al rinnovo della stessa.

- I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a 3 (tre) sedute consecutive della Commissione, o a 6 (sei) sedute anche non consecutive nel corso di un anno solare decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione.
- La decadenza è dichiarata dal Sindaco. In tal caso, il Sindaco procede alla nomina di un altro componente (con le modalità di cui al precedente punto), che rimane in carica fino al termine del mandato della Commissione.
- Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti che restano in carica per il solo residuo periodo di durata della Commissione.
- Per tutte le nuove Commissioni o gli eventuali rinnovi, verrà inserita, nell'applicativo di Regione Lombardia "MAPEL", la data di scadenza della validità della Commissione per il Paesaggio. Tale data dovrà fare riferimento al 31 dicembre del previsto anno di scadenza, in quanto entro tale termine gli enti titolari di funzioni amministrative in materia paesaggistica avranno comunque la possibilità di inserire i documenti relativi ai provvedimenti rilasciati ed effettuare la georeferenziazione delle trasformazioni territoriali. Oltre tale data l'ente titolare non sarà più considerato idoneo e non potrà accedere all'applicativo MAPEL.

i) Indennità e rimborsi

Non è previsto alcun compenso economico.

l) Adempimenti in ordine alla struttura tecnica dell'ente

- Al fine di garantire una adeguata istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica, il Comune dovrà individuare la struttura tecnica a cui attribuire la responsabilità di verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, acquisire il parere della Commissione per il Paesaggio e trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente tali elaborati unitamente alla relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento.
- Il Comune può prevedere forme consorziate/convenzionate per la costituzione di tale struttura ovvero per l'attribuzione di tali compiti ad una struttura esistente anche di altro Ente locale. Al fine di non determinare l'aggravio di costi per l'ente medesimo e tenuto conto della propria organizzazione, il Comune può individuare, anche all'interno della dotazione organica di personale, in luogo della struttura tecnica, una specifica professionalità a cui attribuire la responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica.

m) Verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 146 comma 6 del Dlgs 42/2004

- Il Comune, se titolare delle funzioni amministrative paesaggistiche, ha l'obbligo di trasmettere per via telematica attraverso l'applicativo MAPEL, gli atti amministrativi relativi alla istituzione e alla disciplina della Commissione per il Paesaggio ed è tenuto ad esporre all'Albo pretorio e sui siti web la ricevuta rilasciata dall'applicativo MAPEL che attesti il caricamento della documentazione necessaria all'idoneità della Commissione per il Paesaggio e all'esercizio delle funzioni paesaggistiche. Tale ricevuta avrà efficacia di validità della Commissione nominata, che da quel momento potrà esercitare le sue funzioni, fino alla data di scadenza prevista.
- La competente Struttura regionale effettuerà, successivamente alla validazione della Commissione di nomina, controlli a campione relativamente all'attività ed alle modalità utilizzate per lo svolgimento delle funzioni paesaggistiche per un minimo del 5% degli atti pervenuti e comunque ogniqualvolta vi siano fondati dubbi sulla veridicità degli atti.

- In caso di individuazione di inadempimento ai criteri regionali, la Struttura regionale competente comunicherà all'Ente l'esito del controllo con richiesta di adempiere entro un congruo termine, all'uopo assegnato. Ove l'Ente non provveda nel termine assegnato, il dirigente della competente Struttura regionale dichiarerà, con proprio atto, la decadenza della Commissione. In tal caso troverà applicazione quanto previsto dall'art. 80, comma 9, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12.